

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. (Finalità ed Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile afferente al Comune di Anzola d'Ossola anche allo scopo di ottimizzare e regolamentare gli interventi in materia di Protezione Civile in caso di eventi calamitosi oltre che di avviare attività di prevenzione relativamente alle differenti ipotesi di rischio.
2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica, degli organi e delle strutture comunali.

Capo II ORGANI E STRUTTURE

Art. 2

Il Comune di Anzola d'Ossola nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, catastrofici o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla l.r. 7/2003 (ovvero di tipo a), assicurano lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una struttura Comunale di Protezione Civile, a carattere permanente, formata da:

- Comitato Comunale di Protezione Civile;
- Unità di Crisi Comunale;
- Centro Operativo Comunale.

Art. 3 (Comitato Comunale di Protezione Civile)

1. Il Comitato Comunale di Protezione Civile viene istituito entro 2 (due) mesi dall'adozione del presente Regolamento Comunale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile.
2. Il Comitato Comunale di Protezione Civile è strutturato in forma collegiale ed è composto almeno da:
 - Il Sindaco del Comune di Anzola d'Ossola o suo delegato.E' facoltà del Sindaco chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni dei volontari ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.

3. I compiti del Comitato Comunale sono:

- *Garantisce lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento* delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della l.r. 7/2003.
 - Formulare proposte ed osservazioni, esprimere pareri, elaborare obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile, sia in fase preventiva che di emergenza.
 - Assicurare l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui sopra, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.
 - In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento provinciale o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della l.r. 7/2003, il Comitato Comunale di protezione civile assicura il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità comunale a quella Provinciale e/o Prefettizia, garantendo in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
4. Il Comitato di Protezione civile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.
5. L'ufficio comunale di protezione civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato Comunale di protezione civile.

Art. 4
(Unità di Crisi Comunale)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato Comunale di protezione civile si avvale dell'Unità di crisi Comunale, quale supporto tecnico alle decisioni, strutturata per funzioni di supporto.
2. L'Unità di crisi Comunale viene istituita entro 2 (due) mesi dall'adozione del presente Regolamento Comunale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile.
3. *L'Unità di Crisi Comunale* è composta almeno:
- a) dal Presidente (nel caso di Comunità Montane o aggregazioni di Comuni);
 - b) dagli Assessori Comunali competenti;
 - c) dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

E' facoltà del Presidente dell'Unità di Crisi e/o del Sindaco chiamare a partecipare ai lavori membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici.

4. I Componenti esterni, a supporto dell'Unità di Crisi sono nominati dal Sindaco. I Componenti interni ed esterni possono delegare i loro sostituti a partecipare alle riunioni dell'Unità di Crisi.

5. E' facoltà del Sindaco, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità, convocare l'Unità di Crisi, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate.
6. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento della Provincia o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 7/2003, l'Unità di crisi Comunale assicura il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici provinciali e/o prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
7. L'Ufficio tecnico del comune facente parte dell'Unità di Crisi Comunale assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell'Unità di Crisi Comunale.

Art. 5 (Competenza Territoriale)

1. Il personale del Comune messo a disposizione del servizio di protezione civile è autorizzato ad operare sul territorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione civile e con le modalità previste dal presente atto.

Art. 6 (Personale e Dotazioni)

1. Il Comune si impegna, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, in base alle richieste avanzate dal Centro Operativo Comunale.

Art. 7 (Servizio di Reperibilità)

1. Il Comune nel rispetto delle norme contrattuali riguardanti il personale e in base al disposto della l.r. 7/03 e dei relativi regolamenti attuativi, provvede ad organizzare l'istituto della reperibilità degli uffici interessati dalle attività di protezione civile.
2. I servizi di reperibilità vengono disciplinati secondo le necessità operative degli uffici e devono coordinarsi ed integrarsi in linea con l'azione complessiva in tema di Protezione Civile.

Art. 8 (Sala Operativa)

La sala operativa Comunale è insediata presso la Sede Comunale ed è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 9
(Volontariato)

In relazione anche al disposto della Legge Regionale 44/2000, Legge Regionale 7/2003 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente comunale si farà ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità. Le collaborazioni saranno normate all'interno di apposite convenzioni.

Art. 10
(Esercitazioni)

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili saranno adottate tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura Comunale nelle esercitazioni e corsi di autoprotezione programmati dagli organi Comunali, Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

Capo III
EVENTI CALAMITOSI

Art. 11
(Adempimenti)

Al verificarsi di una emergenza nell'ambito del Territorio Comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del personale Tecnico Comunale e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Presidente e/o Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile provvederà con tutti i mezzi a disposizione ed in conformità con il Piano Comunale di Protezione Civile.

Art. 12
(Il Piano Comunale di Protezione Civile)

Il Piano Comunale di Protezione Civile elenca le risorse umane, i materiali e le procedure per l'adempimento e i primi soccorsi.

L'aggiornamento del Piano succitato è da effettuarsi a cura del Servizio Tecnico Comunale con cadenza almeno annuale.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13
(Pubblicità del Regolamento)

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne

possa prendere visione in qualsiasi momento. I contenuti principali e promozionali del presente regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 14
(Notificazione del Regolamento)

Copia del presente regolamento sarà notificata al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, quali organi di Protezione Civile. Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Art. 15
(Leggi ed Atti Regolamentari)

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme contenute nella Legge 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile", Legge n° 112/98, Legge Regionale 44/2000 e Legge Regionale 7/2003.